

NORMATIVA » Normativa provinciale » XXIII - Uffici provinciali e personale » A - Struttura dirigenziale » Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10

a)

Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10¹⁾

—
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano

CAPO I

Struttura dirigenziale

Art. 1 (Principi generali)

(1) Sono principi fondamentali dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Provincia:

- a) la chiarezza e la trasparenza dell'apparato amministrativo per una maggiore rispondenza alle esigenze del cittadino;
- b) una chiara suddivisione delle competenze tra il livello politico e quello amministrativo, nonché tra i vari livelli dirigenziali;
- c) la flessibilità delle strutture dirigenziali rispondente alle nuove esigenze della società;
- d) l'efficacia e l'economicità della gestione e la semplificazione e pubblicità delle procedure.

(2) La gestione del personale provinciale si ispira ai seguenti principi:

- a) la partecipazione e la responsabilità del personale di ogni livello, facendo un uso adeguato della delega;
- b) la formazione ed il costante aggiornamento professionale del personale;
- c) la mobilità del personale;
- d) l'informazione dei collaboratori.

(3) I moduli organizzativi delle aziende e degli enti della Provincia devono informarsi ai principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2 (Gestione politica)

(1) La Giunta provinciale indica gli obiettivi fondamentali che l'amministrazione provinciale deve perseguire ed emana le direttive generali per il loro raggiungimento e per la verifica dei relativi risultati.

(2) Il Presidente della giunta provinciale e gli assessori provinciali hanno la responsabilità politica sullo svolgimento dell'attività amministrativa nelle materie di propria competenza, predisponendo i programmi di attività e stabilendo le priorità che, previa approvazione della Giunta provinciale, sono attuate dalle strutture amministrative.

(3) La Giunta provinciale, il Presidente della giunta provinciale e gli assessori esercitano le funzioni amministrative loro attribuite dalla legge.

(4) Fatte salve le diverse previsioni contenute in leggi settoriali, rientrano in particolare nella competenza della Giunta provinciale:

- a) il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali;
- b) l'autorizzazione alla stipulazione di contratti di importo stimato, al netto dell'importo di valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti pubblici, fatte salve le modalità procedurali stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6, comma 22, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
- c) la promozione di liti attive, la resistenza a quelle passive nonché la transazione delle stesse;
- d) l'approvazione dei capitolati generali dei contratti e disciplinari generali per le concessioni provinciali;
- e) la determinazione di tariffe, canoni, rette, assegni, indennità e compensi;
- f) l'approvazione degli statuti, dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti strumentali della Provincia;
- g) la nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in seno ad altri enti;
- h) la concessione di contributi, sovvenzioni e provvidenze simili.²⁾

(5) Fatte salve le procedure previste dalle leggi speciali, il/la componente di Giunta competente per materia

provvede alla stipula dei contratti autorizzati dalla Giunta provinciale.³⁾

(6) La Giunta provinciale, il Presidente della giunta provinciale e gli assessori provinciali possono delegare ad organi subordinati l'adozione di provvedimenti. La delega non è ammessa in relazione alle attribuzioni di cui all'articolo 54, comma 1, cifre 1), 2) e 7), nonché all'articolo 98 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(7) In casi eccezionali il Presidente della giunta provinciale e gli assessori hanno facoltà di avocare, con atto motivato, l'adozione di provvedimenti di competenza dei dirigenti negli affari loro attribuiti.

(8) È in facoltà della Giunta provinciale di procedere d'ufficio, con atto motivato, entro 30 giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca o riforma per motivi di merito di atti emanati dai dirigenti.

Art. 3 (Articolazione della struttura amministrativa)

(1) L'amministrazione provinciale è riordinata nella direzione generale, in dipartimenti, ripartizioni ed uffici.

Art. 4 (Direzione generale)

(1) La direzione generale provvede agli adempimenti riguardanti le questioni organizzative interdipartimentali, al coordinamento generale dell'azione amministrativa provinciale e ai rapporti con la Corte dei conti. Alle dipendenze della direzione generale sono collocate le ripartizioni Presidenza, Servizi centrali ed Avvocatura della Provincia, nonché le altre ripartizioni che potranno essere individuate con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2 nell'assolvere le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio l'Avvocatura della Provincia è posta alle dipendenze funzionali del Presidente della giunta provinciale.

(2) Il direttore generale opera alle dipendenze funzionali del Presidente della giunta provinciale. Egli emana direttive di ordine tecnico-amministrativo e di carattere generale; per l'esecuzione di deliberazioni della Giunta provinciale egli impartisce istruzioni specifiche ai dipartimenti.

(3) Il direttore generale esercita le funzioni di segretario della Giunta provinciale e provvede al rogito dei contratti nei quali l'amministrazione provinciale è parte, e all'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'amministrazione provinciale stessa. Esercita, inoltre, le funzioni di direttore di dipartimento nei confronti delle ripartizioni di cui al comma 1.⁴⁾

(4) In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni sono esercitate dal vicedirettore generale.

Art. 5 (Dipartimento)

(1) Il dipartimento raggruppa le ripartizioni poste alle dipendenze di ciascun componente di Giunta in ragione della ripartizione degli affari ai sensi dell'articolo 52, comma 3, dello Statuto.

(2) Il Presidente della giunta provinciale può istituire un apposito dipartimento per le ripartizioni poste alle sue dipendenze e non raggruppate nella direzione generale a norma dell'articolo 4, comma 1.⁵⁾

(3) Ove sussistano particolari esigenze o affinità di compiti, la Giunta provinciale determina specifiche modalità di coordinamento tra ripartizioni appartenenti a dipartimenti diversi.

(4) La denominazione dei dipartimenti è determinata con il decreto di ripartizione degli affari tra gli assessori.

Art. 6 (Direttore di dipartimento)

(1) Il direttore di dipartimento provvede al raccordo tra il componente della Giunta provinciale a lui preposto e le ripartizioni dipendenti, curando l'attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni della Giunta provinciale e del componente di Giunta preposto.

(2) Il direttore di dipartimento è a disposizione del componente di Giunta preposto che egli coadiuva in tutti gli affari ed in particolare nell'individuazione degli obiettivi, nell'elaborazione dei programmi di attività e nella loro articolazione in subprogetti, nella programmazione finanziaria e nella verifica del raggiungimento dei risultati.

(3) Il direttore di dipartimento è il superiore diretto dei direttori delle ripartizioni raggruppate nel dipartimento. Egli esercita nei confronti degli stessi funzioni di iniziativa, di coordinamento e di controllo. Egli provvede, di intesa con il componente della Giunta preposto e sentiti il dipendente ed i direttori delle ripartizioni interessati, all'assegnazione e al trasferimento di dipendenti tra le singole ripartizioni del dipartimento stesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

(4) Il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici esercitano le funzioni che ad essi spettano in base all'articolo 19 dello Statuto d'autonomia e alle relative norme di attuazione. Essi esplicano, inoltre, le funzioni del direttore di dipartimento nei confronti delle rispettive intendenze scolastiche.

Art. 7 (Conferenza dei direttori di dipartimento)

(1) La conferenza dei direttori di dipartimento è organo consultivo e propositivo della Giunta provinciale per gli aspetti organizzativi, strutturali e procedurali dell'amministrazione, nonché in materia di formazione e aggiornamento del personale. Può essere, inoltre, investita di questioni aventi rilevanza interdipartimentale.

(2) La conferenza dei direttori di dipartimento è composta dal direttore generale, con funzioni di presidente, dal vice-direttore generale e dai direttori di dipartimento.

Art. 8 (Segreteria dipartimentale)

(1) Nell'esercizio delle loro funzioni il direttore generale ed i direttori di dipartimento si avvalgono di una segreteria dipartimentale, costituita con personale distaccato, anche temporaneamente, dalle ripartizioni dipendenti. Alla segreteria dipartimentale del Sovrintendente e degli Intendenti scolastici sono anche assegnati gli ispettori tecnici per le rispettive scuole.

(2) La segreteria dipartimentale provvede:

- a) a raccogliere informazioni e ad elaborare consulenze per il componente di Giunta ed il direttore proposto;
- b) ad elaborare programmi di attività a medio e lungo termine;
- c) a svolgere lavori di documentazione, analisi e studio;
- d) a verificare, su specifico incarico, il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità delle azioni previste nei programmi di attività e nei progetti del dipartimento.

Art. 9 (Ripartizione)

(1) Sono istituite le ripartizioni di cui all'allegato A alla presente legge, competenti per le materie ivi descritte.

(2) La distribuzione degli affari fra i singoli assessori da parte del Presidente della giunta provinciale avviene sulla base delle ripartizioni.

Art. 10 (Direttore di ripartizione)

(1) Il direttore di ripartizione è responsabile dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Definisce con i direttori di ufficio, nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorità previsti per la ripartizione, gli obiettivi per le attività degli uffici della ripartizione, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore di ufficio. Assicura un adeguato flusso di informazione all'interno della ripartizione.

(2) Il direttore di ripartizione provvede, sentiti il personale ed i direttori degli uffici interessati, all'assegnazione e alla mobilità dei dipendenti tra gli uffici della ripartizione.

(3) Il direttore di ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi.

(4) ⁶⁾

(5) È in facoltà del direttore di ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al direttore d'ufficio competente per materia. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. ⁶⁾

Art. 11 (Ufficio)

(1) Gli uffici sono le strutture operative all'interno delle singole ripartizioni. La denominazione e le competenze degli uffici vengono determinate con regolamento di esecuzione.

(2) Gli uffici sono costituiti per un numero complessivamente non superiore a 210. Di norma sono dotati di almeno quattro dipendenti di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, oltre al direttore. ⁷⁾

Art. 12 (Direttore di ufficio)

(1) Il direttore di ufficio assicura il buon andamento dell'ufficio e cura l'elaborazione di provvedimenti di competenza propria e degli organi preposti.

(2) Il direttore di ufficio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Egli è considerato responsabile di ogni singolo procedimento, fino a quando non abbia effettuato tale assegnazione.

(3) Il direttore di ufficio coadiuva il direttore di ripartizione e di dipartimento nella programmazione dell'attività sia nella fase propositiva che in quella di verifica.

(4) Il direttore di ufficio è il diretto superiore dei dipendenti assegnati all'ufficio e vigila sull'osservanza dei doveri di servizio da parte degli stessi.

(5) Il direttore di ufficio esercita le competenze attribuite e quelle eventualmente delegate. Provvede in particolare:

- a) all'esecuzione delle operazioni successive all'approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi;
- b) alla liquidazione delle spese ed all'accertamento delle entrate relative ad atti divenuti esecutivi;

- c) all'attività di certificazione.⁸⁾

Art. 13 (Gestione del personale)

(1) Tutti i provvedimenti di gestione del personale, in quanto non diversamente disposto, sono di competenza del diretto superiore a norma della presente legge.

(2) Compete, in particolare, al diretto superiore:

- a) vigilare sull'osservanza dei doveri d'ufficio e autorizzare brevi assenze dal servizio nei casi di stretta necessità;
- b) autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione nell'ambito del territorio provinciale;
- c) determinare i turni e gli orari di servizio, nel rispetto dei criteri prestabiliti;
- d) 9)
- e) autorizzare il congedo ordinario;
- f) autorizzare la prestazione di lavoro straordinario nel limite del contingente assegnato alla struttura ed il recupero del lavoro prestato.

(3) Compete al direttore di ripartizione di autorizzare e disporre:

- a) le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale, escluso quello provinciale;
- b) i congedi straordinari ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

(4) Competono al direttore della Ripartizione Personale:

- a) i provvedimenti connessi con la selezione e l'assunzione del personale, compresa la nomina in ruolo;
- b) i provvedimenti di amministrazione del personale non riservati o delegati ai superiori del rispettivo personale per effetto della presente legge e di norme successive;
- c) i provvedimenti di cessazione dal servizio, esclusi quelli attribuiti ad altri organi per effetto di norme successive;
- d) la disposizione di ispezioni sull'osservanza dei doveri d'ufficio del personale.
- e) i provvedimenti relativi alla corresponsione degli emolumenti stipendiali, inclusi gli adempimenti fiscali e contributivi, e i trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Bolzano.¹⁰⁾

(5) Compete al componente di Giunta preposto di autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione in località ubicate all'estero.

CAPO II

Accesso alle funzioni dirigenziali

Art. 14 (Nomina dei direttori)

(1) La nomina del direttore generale e dei direttori di dipartimento, di ripartizione e di ufficio avviene a tempo determinato ed è conferita con deliberazione della Giunta provinciale.

(2) La nomina, eccettuata quella a direttore d'ufficio, può essere conferita anche, nella misura del 30 per cento delle ripartizioni e senza limitazioni per i dipartimenti, a persone estranee all'amministrazione provinciale, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale. Per i dipartimenti, la nomina può essere conferita anche a direttori d'ufficio ritenuti particolarmente idonei per tale incarico. L'assunzione dell'incarico comporta la decadenza di quello in atto ricoperto. Rimane ferma l'iscrizione nell'albo degli aspiranti dirigenti già acquisita.¹¹⁾

(3) La nomina del direttore generale avviene su proposta del Presidente della giunta provinciale, per la durata di 5 anni; la nomina a direttore di dipartimento avviene su proposta del componente di Giunta competente, per un periodo pari alla durata in carica del proponente; la nomina a direttore di ripartizione e di ufficio avviene su proposta del componente di Giunta competente, d'intesa con il Presidente della giunta provinciale, sentito il direttore generale o di dipartimento preposto, per un periodo di 4 anni.

(4) Il componente di Giunta preposto propone per il conferimento dell'incarico dirigenziale un dipendente

iscritto nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 15. La scelta dei direttori di ufficio può avvenire anche nell'ambito della sezione A dell'albo. La scelta è subordinata al solo possesso dei requisiti professionali da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale per le singole strutture.

(5) Il componente di Giunta competente per materia fa avviare un apposito procedimento di selezione ai sensi degli articoli 16 o 17, se per il conferimento dell'incarico dirigenziale non intenda fare una proposta ai sensi dei commi 2 e 4 del presente articolo o quando manchino aspiranti all'incarico che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti.

(6) La funzione di vice-direttore generale è assegnata ad un direttore di dipartimento o di ripartizione, su proposta del Presidente della giunta provinciale, sentito il direttore generale.

(7) La nomina dei direttori è rinnovabile.

Art. 15 (Albo degli aspiranti dirigenti)

(1) Presso la Direzione generale è istituito un apposito albo degli aspiranti dirigenti nel quale sono iscritti i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali.

(2) L'albo degli aspiranti dirigenti consta di due sezioni:

- a) nella sezione A possono essere iscritti fino a 80 dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore generale, direttore di dipartimento o di ripartizione;
- b) nella sezione B possono essere iscritti fino a 250 dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore di ufficio.¹²⁾

Art. 16 (Iscrizione nella sezione A dell'albo)

(1) Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono iscritti i dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea con un'anzianità di servizio nella funzione di direttore d'ufficio presso l'amministrazione provinciale di almeno quattro anni, ai quali, per due anni consecutivi, il nucleo di valutazione di cui all'articolo 24, su specifica proposta del competente direttore di ripartizione, abbia riconosciuto il giudizio "eccellente" per essersi particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali e nel conseguimento degli obiettivi fissati per il rispettivo ufficio.

(2) Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti è altresì iscritto il dipendente di ruolo, in possesso di diploma di laurea, con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella funzione di capo di gabinetto del Presidente della giunta provinciale.

(3) L'iscrizione nell'albo avviene nei limiti dei posti disponibili nella sezione A, e comunque per un numero non superiore a cinque per anno, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale.

(4) Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono altresì iscritti i dipendenti di ruolo, in possesso di diploma di laurea, con un'anzianità di servizio di almeno quattro anni nella funzione di direttore d'ufficio ovvero di almeno otto anni nella funzione di segretario particolare di un componente la Giunta provinciale, nominati quali direttore di ripartizione dalla Giunta provinciale e scelti sulla base di una terna proposta da un'apposita commissione di selezione, previo avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(5) L'avviso indica la ripartizione da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati, il titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente richiesti. La commissione, nominata dalla Giunta provinciale, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di ripartizione se interni all'amministrazione.

(6) La commissione effettua la valutazione dei partecipanti alla selezione previo colloquio ed esame del curriculum professionali.¹³⁾

Art. 17 (Iscrizione nella sezione B dell'albo)

(1) Nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti vengono iscritti i vincitori di concorsi indetti con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il bando indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, il titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente richiesti per l'accesso alle singole strutture ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

(2) Possono presentare domanda di ammissione al concorso i dipendenti della Provincia o di altri enti pubblici, che abbiano un'anzianità di almeno quattro anni di servizio effettivo nell'ottava o nona qualifica funzionale. Al concorso sono inoltre ammesse persone estranee alla pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale, di diploma di laurea e con almeno quattro anni di esperienza di lavoro dipendente o professionale in materia attinente all'attività istituzionale dell'amministrazione provinciale.

(3) Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande il direttore di ripartizione competente può proporre per l'ammissione alla selezione un dipendente che abbia dimostrato particolare attitudine

all'espletamento di compiti dirigenziali e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o abbia un'anzianità di almeno 10 anni di servizio in una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4) La commissione di selezione è nominata dal direttore della Ripartizione Servizi centrali ed è composta da un direttore di ripartizione e da due esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a direttore d'ufficio se interni all'amministrazione.

(5) I direttori d'ufficio di provenienza esterna all'amministrazione vengono inquadrati nel ruolo provinciale.¹⁴⁾

Art. 18 (Incompatibilità)

(1) Non può essere conferito incarico dirigenziale a dipendenti che esercitano un mandato politico quale sindaco, quale assessore di comune con più di 20.000 abitanti oppure quale presidente di una comunità comprensoriale, di un'azienda municipalizzata o Unità sanitaria locale.

(2) In caso di accettazione di un mandato politico dopo il conferimento dell'incarico dirigenziale, le funzioni del dirigente sono, per la durata di un anno, esercitate dal sostituto, al quale spetta la relativa indennità di funzione. In caso di mancata rinuncia al mandato entro un anno, la Giunta provinciale dichiara la decadenza della nomina.

(3) Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente.

Art. 19 (Sostituzione temporanea di dirigenti)

(1) Per ogni direttore di dipartimento, di ripartizione e di ufficio la Giunta provinciale nomina un sostituto che fa le veci del titolare ogni qualvolta questo sia assente o impedito e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla copertura ordinaria della stessa.

(2) La sostituzione del direttore di dipartimento è di norma affidata ad un direttore di ripartizione del dipartimento; la sostituzione del direttore di ripartizione ad un direttore di ufficio della ripartizione; la sostituzione del direttore di ufficio ad un altro direttore di ufficio della stessa ripartizione o ad un dipendente dello stesso ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(3)¹⁵⁾

(4) In casi di particolare necessità la Giunta provinciale può affidare temporaneamente al direttore di dipartimento la direzione di una ripartizione dello stesso dipartimento, o ad un direttore di ripartizione la direzione di un'altra ripartizione o di un ufficio, o ad un direttore d'ufficio la direzione di un altro ufficio della stessa ripartizione.¹⁶⁾

(5) In caso di vacanza, di assenza o impedimento del titolare, in mancanza di un sostituto, le funzioni dirigenziali sono esercitate dal diretto superiore.

Art. 20 (Responsabilità dei direttori)

(1) Il direttore è direttamente responsabile del risultato dell'attività svolta dalla struttura a cui è preposto e risponde dell'attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite dalla Giunta provinciale o dal componente di Giunta preposto; risponde anche del corretto impiego delle risorse.

(2) Alla fine di ogni anno solare il direttore gerarchicamente preposto porta a conoscenza del direttore di ripartizione o di ufficio una relazione scritta in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati all'inizio dell'anno; può in qualsiasi momento contestargli l'insoddisfacente espletamento dei compiti dirigenziali.

(3) In caso di valutazione negativa, il dirigente interessato, nel termine di 30 giorni, può presentare le sue controdeduzioni.

(4) Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto rimette gli atti al nucleo di valutazione che esprime un motivato parere in merito. La Giunta provinciale, ove confermi la valutazione negativa, revoca la nomina e dispone la cancellazione del dipendente dall'albo degli aspiranti dirigenti.¹⁷⁾

(5) La nomina dei direttori di dipartimento può essere anche revocata in seguito al venir meno del rapporto di fiducia con il componente di Giunta a lui preposto.

(6) Il nucleo di valutazione può attribuire annualmente il giudizio di "eccellente" a non più di cinque direttori d'ufficio, proposti dal direttore di ripartizione preposto e che si sono particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali.¹⁸⁾

(7) Il direttore generale verifica la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) e dispone l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti nei limiti dei posti disponibili nella sezione stessa, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale.¹⁹⁾

Art. 21 (Rinnovo della nomina dei direttori di ufficio)

(1) Non meno di 3 mesi prima della scadenza dell'incarico del direttore di ufficio, il competente direttore di ripartizione esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando copia della relazione al direttore interessato.

(2) Se il giudizio globale è negativo, il direttore interessato nel termine di 30 giorni può presentare le sue

controdeduzioni.

(3) Il giudizio globale negativo e le controdeduzioni presentate dal direttore d'ufficio vengono trasmessi dal dirigente preposto al nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione redige una presa di posizione motivata al riguardo. Il giudizio globale va rimesso alla Giunta provinciale congiuntamente alle eventuali controdeduzioni del direttore d'ufficio e alla presa di posizione del nucleo di valutazione. Questa delibera il rinnovo della nomina oppure, ove confermi la valutazione negativa del direttore di ripartizione, dichiara la risoluzione dell'incarico disponendo la cancellazione dall'albo degli aspiranti dirigenti.²⁰⁾

(4) Per motivate ragioni di servizio la Giunta provinciale può, anche prima della scadenza dell'incarico, affidare al direttore d'ufficio la direzione di un altro ufficio.

Art. 22 (Enti strumentali)

(1) Le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione anche per gli enti pubblici dipendenti dalla Provincia autonoma di Bolzano o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa provinciale delegata, intendendosi sostituiti gli organi di governo degli stessi alla Giunta provinciale.²¹⁾

Art. 23 (Trattamento giuridico ed economico dei dirigenti nominati per chiamata)²²⁾

(1)²³⁾

(2) I dirigenti nominati per chiamata dall'esterno ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dipendenti da enti pubblici, il cui ordinamento rientra nella competenza propria o delegata della Provincia o che sono soggetti alla vigilanza e tutela della Provincia stessa, possono essere comandati presso la Provincia secondo la vigente normativa. Dopo almeno un anno di servizio e su richiesta motivata del competente membro della Giunta provinciale, possono essere inquadrati nel ruolo provinciale ed iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti.²⁴⁾

CAPO III

Efficienza dell'amministrazione

Art. 24 (Rilevamento della produttività e dell'efficienza dell'amministrazione)

(1) La Direzione generale verifica la funzionalità, l'efficienza e la produttività dell'amministrazione provinciale.

(2) La Direzione generale rileva, tramite la ripartizione Servizi centrali o eventualmente tramite esperti esterni, il carico di lavoro ed il fabbisogno di personale all'interno delle ripartizioni, che sono tenute a fornire le necessarie informazioni. Sulla base delle relative analisi, la Direzione generale propone alla Giunta provinciale l'assegnazione o il trasferimento di personale.

(3) Le richieste di aumento della dotazione organica di ruoli provinciali sono esaminate secondo le modalità indicate al comma 2.

(4) Presso la direzione generale è istituito un nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della Provincia e degli enti da essa dipendenti.²⁵⁾

(5) Il nucleo opera in posizione di autonomia funzionale. Esso, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della giunta provinciale o del direttore generale, effettua e dispone ispezioni e accertamenti diretti, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, anche oralmente, informazioni agli uffici; esso riferisce alla Giunta provinciale sui risultati della propria attività segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate. Il nucleo si può avvalere, su autorizzazione della Giunta provinciale, di esperti anche estranei all'amministrazione.²⁵⁾

(6) Al nucleo di valutazione sono assegnati tre dipendenti di cui uno con funzioni di coordinatore. Essi sono scelti tra gli iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti; vengono nominati dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, e permangono nella carica per un triennio, salvo rinnovo. Al coordinatore spetta l'indennità di funzione prevista per i direttori di dipartimento, agli altri due componenti del nucleo quella prevista per i direttori di ripartizione con applicazione del coefficiente 1,9.²⁵⁾

CAPO IV

Norme transitorie e finali

Art. 25 (Prima iscrizione nell'albo degli aspiranti dirigenti)

(1) I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, anche in rapporto di reggenza o di sostituzione da almeno sessanta giorni consecutivi, ad una direzione generale, di ripartizione o ad una struttura equiparata, ed il capo gabinetto del Presidente della giunta provinciale sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti.

(2) In prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può coprire fino ad un terzo delle direzioni

di dipartimento e di ripartizione rimaste vacanti, applicato l'articolo 26, comma 6, conferendo i relativi incarichi di direzione a dipendenti che esercitano le mansioni di direttore d'ufficio o di segretario particolare di un componente di Giunta ovvero del Presidente del consiglio provinciale, e siano in possesso di diploma di laurea. Le direzioni relative sono indicate nel primo bando che sarà indetto per la copertura di posti vacanti dell'albo degli aspiranti dirigenti.

(3) I dirigenti nominati ai sensi del comma 2 sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti.

(4) Alla sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono altresì iscritti d'ufficio i dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore ad esaurimento ex-articolo 51 della L.P. n. 11/1981.

(5) In sede di iscrizione nell'albo a norma dei precedenti commi non viene attribuito il beneficio di cui all'articolo 16, comma 6.

(6) I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, anche in rapporto di reggenza o di sostituzione da almeno sessanta giorni consecutivi, ad un ufficio ed i dipendenti che esplicano le mansioni di segretario particolare di un componente di Giunta ovvero del Presidente del consiglio provinciale, e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17, comma 2, sono iscritti d'ufficio nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti.

Art. 26 (Dirigenti in servizio)

(1) I dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 51 della L.P. n. 11/1981, o sono iscritti nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 106 della stessa legge o all'articolo 53 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, conservano lo stato giuridico in atto, salvo quanto disposto dal comma 6 del presente articolo.

(2) ²⁶⁾

(3) Il direttore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge è preposto alla Segreteria della Giunta provinciale rimane preposto alla direzione generale di cui all'articolo 4 per la durata dell'incarico in atto. Il direttore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di ragioniere generale della Provincia conserva a tempo indeterminato la relativa qualifica.

(4) L'ispettore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di vice-segretario della Giunta provinciale e regge l'Ispettorato degli affari legislativi, legali e contrattuali, assume a tempo indeterminato le funzioni di vice-direttore generale ed è preposto alla ripartizione Avvocatura della Provincia.

(5) ²⁶⁾

(6) Il ragioniere generale, i direttori di ripartizione, gli ispettori generali e i direttori di ufficio che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti a tempo indeterminato ad una ripartizione o struttura equiparata o ad un ufficio, con deliberazione della Giunta provinciale sono preposti rispettivamente ad una ripartizione o ad un ufficio almeno in parte corrispondente alla struttura precedentemente diretta, tenendo possibilmente conto delle preferenze espresse dagli interessati entro 30 giorni dalla richiesta.

(7) I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, in via provvisoria, a titolo di reggenza o di sostituzione ad una ripartizione o struttura equiparata o ad un ufficio, continuano ad esercitare le relative funzioni fino alla prima copertura delle relative direzioni a norma della presente legge.

(8) A seguito del rientro dall'aspettativa per mandato politico del funzionario di cui al comma 4, è istituita, per il medesimo, la qualifica di vicedirettore generale ad esaurimento. I funzionari che esercitavano le funzioni di vicedirettore generale e di direttore della Ripartizione Avvocatura della Provincia nel periodo di collocamento in aspettativa del funzionario di cui al comma 4, sono nominati, secondo le modalità di cui all'articolo 14, vicedirettore generale e direttore della Ripartizione Avvocatura della Provincia. ²⁷⁾

(9) Il funzionario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni di direttore reggente della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio, rimane preposto a detta ripartizione fino all'implementazione degli interventi anticongiunturali in corso di definizione e, comunque, non oltre il 26 ottobre 2013. ²⁸⁾

(10) A far data dal 1° gennaio 2010, il funzionario che esercita le funzioni di coordinatore dei musei provinciali è nominato direttore della Ripartizione Musei. ²⁸⁾

Art. 27 (Strutture esistenti)

(1) Le ripartizioni o strutture equiparate e gli uffici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la denominazione ed i compiti stabiliti dalla L.P. n. 11/1981, e successive modifiche ed integrazioni, fino a quando non sarà provveduto al riordino degli uffici, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge. Il riordino può essere disposto anche gradualmente e deve essere concluso entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28 (Trasformazione dell'indennità di dirigenza)

(1) L'indennità di dirigenza spettante ai sensi dell'articolo 47 della L.P. n. 11/1981, e successive modifiche ed integrazioni, è trasformata in assegno personale nella misura maturata ai sensi dell'articolo 22, comma 5.

Art. 29 (Disciplina transitoria dell'incompatibilità)

(1) Nei confronti dei dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano un mandato politico che ai sensi dell'articolo 18 è incompatibile con l'incarico dirigenziale, il comma 2 di tale articolo non si applica per la durata del mandato in corso.

Art. 30 (Abrogazione di norme)

(1) Gli articoli da 1 a 12, 15 e da 16 a 21 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, gli articoli da 1 a 5, da 8 a 10, da 21 a 34, 47, 51, comma 4, 85, quest'ultimo articolo limitatamente all'indennità dirigenziale, 103 e da 105 a 108 della L.P. n. 11/1981, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'articolo 22 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, sono abrogati.

Art. 31-32²⁹⁾

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ALLEGATO A

1 Presidenza³⁰⁾

- relazioni con gli organi dello Stato in questioni di principio riguardanti l'autonomia e la politica della Provincia e con gli organi e uffici dell'Unione Europea
- cooperazione transfrontaliera e assistenza in favore degli emigrati e dei transfrontalieri
- tutela a livello europeo dei gruppi etnici
- cooperazione allo sviluppo
- riconoscimento di persone di diritto privato
- provvedimenti contingibili ed urgenti; impiego della forza pubblica
- servizio di segreteria delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina
- stampa e pubbliche relazioni
- cerimoniale
- tutela dei consumatori
- volontariato, servizio civile

2 Servizi centrali³¹⁾

- servizio di segreteria della Giunta provinciale
- rapporti con la Corte dei Conti
- svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie
- affari istituzionali
- supporto Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome
- strutture organizzative e procedure
- analisi del fabbisogno del personale
- assegnazione di locali agli uffici provinciali
- progetti organizzativi
- servizio postale e centrale telefonica
- protocollo, archivio dell'amministrazione provinciale

- tipografia provinciale, approvvigionamento di materiali di cancelleria e di arredamento degli uffici
- servizio automobilistico
- servizio di pulizia degli uffici

3 Avvocatura della Provincia

- tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali
- consulenza legale e giuridico-amministrativa in favore delle ripartizioni, delle aziende e degli enti provinciali
- studio, elaborazione e revisione degli atti normativi, anche per quanto attiene alla tecnica legislativa
- elaborazione di testi unici di leggi e regolamenti provinciali
- servizio linguistico per testi normativi
- pubblicazione delle leggi e emanazione dei regolamenti
- affari contrattuali e tenuta del repertorio
- parere sugli atti di transazione

4 Personale ³²⁾

- assunzione, stato giuridico ed economico, trattamento di quiescenza dei dipendenti
- formazione ed aggiornamento del personale

5 Finanze e bilancio ³³⁾

- entrate, rapporti finanziari con lo Stato
- tributi di competenza provinciale
- mutui e prestiti
- partecipazioni della Provincia ad enti e società
- bilancio e rendiconto
- contabilità generale delle entrate e delle spese
- controllo e vigilanza delle entrate (agenti contabili, tesoriere) e delle spese (funzionari delegati, economi, gestioni fuori bilancio)

6 Amministrazione del patrimonio ³⁴⁾

- amministrazione dei beni della Provincia, escluso il demanio forestale, idrico, stradale e i beni dell'azienda speciale Laimburg
- stima di beni mobili ed immobili
- espropriazioni e occupazioni d'urgenza

7 Enti locali ³⁵⁾

- controllo sugli enti locali
- finanziamento dei comuni incluso il finanziamento di lavori pubblici
- sport e tempo libero
- camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- spettacoli pubblici e polizia locale

8 Istituto provinciale di statistica (ASTAT) ³⁶⁾

- esercizio quale interlocutore unico sul territorio provinciale per la statistica ufficiale del Sistema statistico provinciale e, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 6, del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, del Sistema statistico nazionale
 - coordinamento della statistica a livello provinciale
 - rilevazioni statistiche nei settori di competenza provinciale
 - esercizio di competenze delegate nel settore
 - sistema informativo provinciale
 - osservatorio demoscopico
-

9 Informatica

- supporto tecnico ai sistemi informativi
 - sviluppo e manutenzione di programmi applicativi
 - banca dati, grafica territoriale
 - sistemi operativi
 - Personal Computer
 - introduzione ed assistenza agli utenti elaborazione testi, office automation
 - reti locali e territoriali
-

10 Infrastrutture ³⁷⁾

- progettazione, direzione dei lavori, collaudi di strade
 - esame di progetti
 - collaudo di ponti
 - progettazione, direzione dei lavori e collaudi di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti appaltati dalla Provincia
 - avviamento e gestione di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti
 - progettazione, direzione e realizzazione di infrastrutture
 - realizzazione delle infrastrutture di banda larga
-

11 Edilizia e servizio tecnico ³⁸⁾

- progettazione, direzione e collaudo
 - albo dei costruttori e albo dei collaudatori
 - denuncia di opere in cemento armato
 - esame di progetti
 - manutenzione di beni immobili
 - prove su materiali per opere e prove non distruttive
 - rilievi topografici e rilevazioni geologiche
 - segreteria del comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici e della commissione consultiva per l'edilizia scolastica
 - appalti di lavori pubblici, anche per i servizi strade e infrastrutture
-

12 Servizio strade ³⁹⁾

- manutenzione stradale ordinaria e straordinaria
- demanio stradale

- concessioni e autorizzazioni di trasporti eccezionali
 - segnaletica stradale
 - demolizione di opere abusive
 - catasto stradale
 - sorveglianza della rete stradale
 - consulenza dei comuni
 - interventi per danni causati da calamità
 - piccoli ampliamenti stradali
 - controllo ponti
 - risanamento di ponti
-

13 Beni culturali ⁴⁰⁾

- beni culturali
 - archivio provinciale, archivi pubblici e privati biblioteche storiche
 - toponomastica provinciale
 - etnografia provinciale
 - archeologia, scavi archeologici
 - restauri
 - ricerche storiche
-

14 Cultura tedesca ⁴¹⁾

- biblioteche e mezzi audiovisivi
 - attività culturali
 - educazione permanente, promozione dell'apprendimento delle lingue straniere e della seconda lingua
 - giovani
-

15 Cultura italiana ⁴²⁾

- biblioteche e mezzi audiovisivi
 - attività culturali, scientifiche ed artistiche
 - centri culturali
 - educazione permanente, promozione dell'apprendimento delle lingue straniere e della seconda lingua
 - servizio giovani
-

16 Intendenza scolastica tedesca ⁴³⁾

- sorveglianza didattica e pedagogica (incluse le scuole materne), libri di testo
 - sorveglianza sugli organi collegiali
 - sperimentazione scolastica, diplomi
 - organici, concorsi, aggiornamento del personale insegnante, direttivo ed ispettivo (Istituto pedagogico)
 - sport scolastico e finanziamento dell'attività scolastica
 - stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente
-

17 Intendenza scolastica italiana ⁴⁴⁾

- sorveglianza didattica e pedagogica (incluse le scuole materne), libri di testo
 - sorveglianza sugli organi collegiali
 - sperimentazione scolastica, diplomi
 - organici, concorsi, aggiornamento del personale insegnante, direttivo ed ispettivo (Istituto pedagogico)
 - sport scolastico e finanziamento dell'attività scolastica
 - stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente
 - gestione della struttura convittuale e formativa in lingua italiana
-

18 Cultura e Intendenza scolastica ladina ⁴⁵⁾

- attività culturali
 - attività scientifiche
 - attività artistiche
 - servizio giovani
 - sorveglianza didattica e pedagogica (incluse le scuole materne), libri di testo
 - sorveglianza sugli organi collegiali
 - sperimentazione scolastica, diplomi
 - organici, concorsi, aggiornamento del personale insegnante, direttivo ed ispettivo (Istituto pedagogico)
 - sport scolastico e finanziamento dell'attività scolastica
 - stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente
-

19 Lavoro ⁴⁶⁾

- servizio pari opportunità
 - provvedimenti per la massima occupazione
 - collocamento al lavoro
 - servizi per l'impiego
 - coordinamento dell'immigrazione
 - consulenza e assistenza nel collocamento
 - inserimento professionale, riqualificazione professionale
 - accesso al pubblico impiego
 - osservazione del mercato del lavoro e ricerca
 - Eures e Eures T
 - tutela sociale dei lavoratori
 - sicurezza e igiene del lavoro
 - controlli di sicurezza per macchine, impianti e apparecchi
 - inchieste infortuni lavoro
-

20 Formazione professionale tedesca e ladina ⁴⁷⁾

- programmazione, realizzazione e controllo delle diverse attività formative dirette ed indirette e relative strutture
- formazione iniziale e continua dei formatori
- orientamento alla formazione professionale in cooperazione con i servizi di orientamento scolastico e professionale

- ordinamento dell'apprendistato
- formazione dei maestri artigiani

21 Formazione professionale italiana

- programmazione, realizzazione e controllo delle diverse attività formative dirette ed indirette e relative strutture
- formazione iniziale e continua dei formatori
- orientamento alla formazione professionale in cooperazione con i servizi di orientamento scolastico e professionale

22 Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica ⁴⁸⁾

- sviluppo scolastico, programmazione, coordinamento e vigilanza sulle misure di formazione professionale nelle scuole professionali
- attuazione delle misure di formazione professionale nelle scuole professionali e nei centri di formazione
- formazione per adulti
- gestione dei convitti
- consulenza aziendale
- formazione degli/delle insegnanti

23 Sanità

- amministrazione del personale del servizio sanitario per la parte riservata alla competenza provinciale
- formazione ed aggiornamento nel settore sanitario
- autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie in base a diplomi sanitari conseguiti all'estero
- finanziamento delle strutture sanitarie
- finanziamento del servizio sanitario
- istituzioni sanitarie private
- igiene pubblica
- distretti sanitari e servizi zonali
- servizio farmaceutico
- sistema informativo sanitario

24 Famiglia e politiche sociali ⁴⁹⁾

- promozione della famiglia
- assistenza di base
- interventi e servizi sociali
- invalidi civili, ciechi civili e sordi
- fondo sociale
- interventi per la non autosufficienza
- previdenza

25 Edilizia abitativa

- edilizia abitativa agevolata, risanamento di edilizia abitativa
- sussidio casa

- acquisizione aree edificabili
- istituto per l'edilizia abitativa agevolata
- dichiarazione di inabitabilità

26 Protezione antincendi e civile ⁵⁰⁾

- prevenzione e protezione antincendi
- prevenzione e pronto intervento in casi di calamità
- centro informazioni viabilità e centro operativo per la protezione civile
- servizio meteorologico
- catasto dei ghiacciai e servizio prevenzione valanghe
- soccorso alpino

27 Urbanistica

- piano territoriale provinciale
- piani urbanistici
- piani di attuazione e di recupero
- sorveglianza sull'attività edilizia
- cartografia
- sistema informativo territoriale

28 Natura e paesaggio ⁵¹⁾

- tutela del paesaggio
- pianificazione paesaggistica
- parchi naturali, conservazione della natura, restauro ambientale
- Parco nazionale

29 Agenzia provinciale per l'ambiente ⁵²⁾

- attività di supporto tecnico-scientifico, di educazione, di informazione, di controllo, di verifica e di studio nel settore della protezione dell'ambiente, della sicurezza e dell'igiene del lavoro
- raccolta, elaborazione e diffusione di dati in materia ambientale e di tutela del lavoro
- tutela del suolo, delle acque, dell'aria, tutela da inquinamento acustico e tutela da radiazioni
- gestione rifiuti
- cooperazione con le organizzazioni, anche internazionali, operanti nel settore della salvaguardia ambientale e della tutela del lavoro
- misurazioni, controlli, prelievamento di campioni, analisi, classificazione (acqua, aria, suolo, radiazione, alimenti e bevande, rumore, batteri e microorganismi)
- reti automatiche di controllo
- interventi di risanamento
- valutazione dell'impatto ambientale

30 Opere idrauliche ⁵³⁾

- progettazione e verifica, esecuzione, direzione dei lavori, collaudo delle opere idrauliche di competenza provinciale

- sbarramenti di ritenuta ed invasi d'acqua
- demanio idrico

31 Agricoltura ⁵⁴⁾

- masi chiusi, usi civici e comunità agrarie
- bonifica e riordino fondiario
- edilizia rurale
- zootecnia
- agevolazioni fiscali
- promozione dell'attività agricola in applicazione di norme comunitarie, nazionali e provinciali
- gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole
- quote latte
- meccanizzazione agricola
- avversità atmosferiche, misure di emergenza, fondi di solidarietà
- frutti- e viticoltura
- servizio fitosanitario provinciale
- controllo e certificazione dei prodotti sementieri.
- servizio veterinario
- coordinamento degli interventi per lo sviluppo rurale, compresi l'elaborazione e la presentazione del relativo programma
- coordinamento degli interventi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato

32 Foreste

- patrimonio e demanio forestale della Provincia
- vigilanza sulle proprietà boschive pubbliche e private
- vincolo idrogeologico e compiti di polizia forestale
- miglioramenti boschivi, costruzioni forestali e provvedimenti per la tutela del patrimonio forestale
- bonifica montana ed apicoltura
- assestamento forestale, inventario e pianificazione forestale
- caccia e pesca

33 Sperimentazione agraria e forestale ⁵⁵⁾

- ricerca, sperimentazione e pareri in tutti i settori dell'agricoltura e foreste
- ricerca e sperimentazione nel settore della difesa fitosanitaria
- analisi e ricerche del laboratorio agrochimico
- conduzione ed amministrazione delle aziende agricole provinciali.

34 Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative ⁵⁶⁾

- riconversione, ristrutturazione, ricerca e sviluppo nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi
- sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative
- enti di credito fondiario e di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, aziende di credito a carattere regionale.

35 Artigianato, industria e commercio⁵⁷⁾

- artigianato
- miniere, cave e torbiere
- promozione degli investimenti aziendali e delle attività nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi
- insediamento di imprese, gestione delle aree, sviluppo e promozione della localizzazione economica
- commercio
- marchio di qualità e marchio d'origine
- commercio su aree pubbliche
- distributori di carburante
- manifestazioni fieristiche

36 Turismo⁵⁸⁾

- turismo
- attività alpinistiche e piste da sci
- incentivazione nel settore turistico
- uffici viaggi, professioni turistiche
- esercizi pubblici
- indagine di mercato

37 Acque pubbliche ed energia⁵⁹⁾

- piano generale per l'utilizzazione delle acque
- acqua potabile, zone di rispetto
- utilizzazione delle acque, inclusa l'estrazione di acqua sotterranea
- acque minerali e termali
- produzione e distribuzione di energia elettrica, impianti idroelettrici
- approvvigionamento energetico, risparmio energetico

38 Mobilità⁶⁰⁾

- impianti funicolari destinati al trasporto di persone e cose
- concessioni, sistema tariffario, orario
- servizi speciali di trasporto e scuole guida
- trasporti aerei e rete ferroviaria di interesse provinciale
- trasporto di persone e di merci
- navigazione interna
- motorizzazione civile

39 Affari comunitari⁶¹⁾

- coordinamento degli interventi delle politiche strutturali dell'Unione Europea, compresi l'elaborazione e la presentazione dei relativi programmi e il fondo sociale europeo
- programmazione provinciale
- notificazione all'Unione Europea dei provvedimenti di incentivazione

- comitato delle regioni

40 Diritto allo studio, università e ricerca scientifica ⁶²⁾

- diritto allo studio nelle scuole per l'infanzia, elementari, secondarie, professionali, negli istituti superiori, a livello universitario e postuniversitario
- orientamento scolastico e professionale

41 Libro fondiario, catasto fondiario e urbano ⁶³⁾

- funzioni delegate in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari
- funzioni delegate in materia di catasto fondiario e urbano

42 Musei ⁶⁴⁾

- provvidenze a favore delle collezioni e dei musei di interesse provinciale e dei musei gestiti da enti pubblici, da associazioni e da privati nonché vigilanza sui medesimi
- amministrazione ordinaria e straordinaria dei musei provinciali altoatesini gestiti dall'azienda musei provinciali

¹⁾ Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.

²⁾ Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, e successivamente modificato dall'art. 35 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, e dall'art. 1, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

³⁾ Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

⁴⁾ Il comma 3 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

⁵⁾ Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

⁶⁾ L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 10 agosto 1995, n. 16; il comma 4 è stato successivamente abrogato dall'art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

⁷⁾ Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

⁸⁾ Il comma 5 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

⁹⁾ Omissis; vedi l'art. 1 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, e l'art. 17 della D.G.P. 7 ottobre 1996, n. 4818.

¹⁰⁾ Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, e successivamente integrato dall'art. 17 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11.

¹¹⁾ Il comma 2 prima è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e poi dall'art. 25, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, ed infine così modificato dall'art. 9, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.

¹²⁾ La lettera b) dell'art. 15, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

¹³⁾ L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

¹⁴⁾ L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

¹⁵⁾ Abrogato dall'art. 18 del contratto collettivo 17 luglio 2000.

¹⁶⁾ Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

¹⁷⁾ Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

¹⁸⁾ Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

¹⁹⁾ Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

²⁰⁾ Il comma 3 è stato modificato dall'art. 3, comma 3, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

²¹⁾ L'art. 22 è stato abrogato dall'art. 11 del Contratto di comparto 6 agosto 2001 e poi ricostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

- 22) Viene riportata la dicitura originaria della rubrica, stante la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 3 (sentenza della Corte costituzionale n. 363 del 25 ottobre - 9 novembre 2006).
- 23) Il comma 1, introdotto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 3, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 363 del 25 ottobre - 9 novembre 2006.
- 24) Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 22 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18.
- 25) I commi 4, 5 e 6 sono stati aggiunti dall'art. 4 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.
- 26) Abrogato dall'art. 32, comma 4, del Contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.
- 27) Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 14 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.
- 28) I commi 9 e 10 dell'art. 26 sono stati aggiunti dall'art. 25, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
- 29) Omissis.
- 30) Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
- 31) Integrato dall'art. 6, comma 4, della L.P. 17 luglio 2002, n. 10.
- 32) Modificato dall'art. 24 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
- 33) Modificato dall'art. 8 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.
- 34) Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
- 35) Modificato dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
- 36) Sostituito dall'art. 9 della L.P. 22 maggio 1996, n. 12.
- 37) Abrogato dall'art. 4 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11, e successivamente ricostituito dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, e poi modificato dall'art. 25, comma 3, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
- 38) Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
- 39) Sostituito dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.
- 40) Sostituito dall'art. 11 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17, e successivamente modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1; ai sensi dell'art. 30, comma 3, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, la gestione del Museo Archeologico rimane di competenza della Ripartizione 13, fino alla istituzione del Museo provinciale archeologico secondo le procedure dell'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche.
- 41) Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e poi modificato dall'art. 32 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall'art. 25, comma 4, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, ed infine dal art. 25, comma 7, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
- 42) Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
- 43) Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 32 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
- 44) Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 32 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, dall'art. 13 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
- 45) Sostituito dall'art. 32 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
- 46) Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
- 47) Integrato dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
- 48) Sostituito dall'art. 27 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
- 49) Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e con l'art. 25, comma 5, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
- 50) Integrato dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
- 51) Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
- 52) Sostituito dall'art. 4 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11, e successivamente modificato dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
- 53) Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
- 54) Sostituito dall'art. 7 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n.

i, dall'art. 14 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, dall'art. 21 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 35 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

- 55) Sostituito dall'art. 7 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
- 56) Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
- 57) Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e così modificato dall'art. 25, comma 6, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
- 58) Sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
- 59) Sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
- 60) Modificato dall'art. 8 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2, e dall'art. 22 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
- 61) Aggiunto dall'art. 8, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8, e successivamente sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
- 62) Aggiunto dall'art. 21 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e rispettivamente dall'art. 20 della L.P. 13 dicembre 2006, n. 14.
- 63) Aggiunto dall'art. 35 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
- 64) Il punto 42 è stato aggiunto dall'art. 25, comma 7, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1. Vedi anche l'art. 25, comma 8, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.